

j') Contratto collettivo 12 febbraio 2008 ¹⁾

Contratto collettivo intercompartimentale per il periodo 2005-2008 per la parte giuridica e per il periodo 2007-2008 per la parte economica

1)Pubblicato nel Suppl. n. 3 al B.U. 26 febbraio 2008, n. 9.

TITOLO III RAPPORTO DI LAVORO

Capo IV Tutela e sostegno della maternità e della paternità

Art. 39 (Definizioni)

(1) Ai fini del presente contratto

- a) per "congedo di maternità" si intende l'astensione obbligatoria dal lavoro della dipendente;
- b) per "congedo di paternità" si intende l'astensione dal lavoro del dipendente, fruito in alternativa al congedo di maternità;
- c) per "congedo parentale" si intende l'astensione facoltativa dal lavoro della dipendente/del dipendente.